

Condizioni generali di contatto di HYPO ALPE-ADRIA-BANK IN- TERNATIONAL AG

Versione novembre 2009

SEZIONE GENERALE

I. REGOLE FONDAMENTALI PER IL RAPPORTO FRA CLIENTE E ISTITUTO DI CREDITO

A. *Ambito di validità e variazioni delle Condizioni generali di contratto*

1. Ambito di validità

Z 1. (1) Le presenti Condizioni generali di contratto (nel seguito Condizioni) valgono per l'intero rapporto fra il cliente e tutte le succursali nazionali ed estere dell'istituto di credito. Hanno validità prioritaria le disposizioni contenute negli accordi stipulati con il cliente o in condizioni speciali.

(2) I termini "consumatore" e "imprenditore" vengono di seguito intesi ai fini della legge di tutela dei consumatori.

2. Variazioni

Z 2. (1) Le modifiche alle Condizioni generali di vendita (nel prosieguo "CGV") o del contratto di conto corrente sono da ritenersi valide trascorsi 2 mesi dall'accordo con il cliente per tutti i rapporti fra cliente e istituto di credito presenti e futuri, nella misura in cui fino ad allora il cliente non abbia presentato un ricorso scritto al suddetto istituto. L'accordo con il cliente può avvenire in qualsiasi forma concordata nel quadro della relazione commerciale, in particolare mediante notifica su estratto conto. L'accordo stipulato con il cliente in merito all'accesso alle comunicazioni dell'istituto di credito è valido altresì per l'intesa sulle modifiche delle CGV o del contratto di conto corrente. Qualora il cliente non abbia fornito all'istituto di credito alcun indirizzo e non sia stato stipulato alcun accordo per il recapito, le CGV modificate dovranno essere affisse nella sala degli sportelli dell'istituto. Si applicherà ugualmente la prima frase del presente paragrafo.

(2) Nell'accordo, l'istituto di credito informa il cliente sulle modifiche alle CGV o al contratto di conto corrente e comunica inoltre che, trascorsi due mesi dall'accordo, un suo eventuale silenzio al riguardo sarà considerato un'accettazione implicita di tali modifiche. I clienti che non hanno fornito alcun indirizzo all'istituto di credito dovranno prestare attenzione a un apposito riferimento nell'annuncio esposto relativo alle CGV modificate.

(3) In caso di modifiche previste alle CGV o al contratto di conto corrente, il cliente ha diritto a revocare, gratuitamente e senza preavviso, il suo contratto di conto corrente prima dell'entrata in vigore di esse.

B. *Rilascio di dichiarazioni*

1. Ordini del cliente

Z 3. (1) Gli ordini devono essere conferiti per iscritto.

(2) L'istituto di credito tuttavia è anche autorizzato ad eseguire gli ordini conferiti per mezzo di sistemi di telecomunicazione (in particolare telefono, telegrafo, telex, fax o trasmissione telematica dei dati). L'istituto di credito è obbligato a dare esecuzione a siffatti ordini, in presenza delle altre condizioni previste, solo se il cliente ha concordato tale procedura con l'istituto di credito

(3) L'istituto di credito è autorizzato ad eseguire per conto di un imprenditore gli ordini conferiti in qualsiasi forma nel quadro di un rapporto con l'imprenditore stesso, se si ritenga, senza alcuna responsabilità, che essi provengano dall'imprenditore e l'ordine inefficace non sia attribuibile all'istituto di credito.

2. Richiesta di conferme da parte dell'istituto di credito

Z 4. L'istituto di credito è autorizzato, per motivi di sicurezza, in particolare nel caso di ordini conferiti mediante sistemi di telecomunicazione, a richiedere una conferma dell'ordine prima di darvi esecuzione, a seconda del caso attraverso la stessa modalità di comunicazione oppure una forma diversa.

3. Dichiarazioni dell'istituto di credito

Z 5. (1) Sono da ritenersi valide le comunicazioni e le dichiarazioni dell'istituto di credito effettuate per telecomunicazione, purché non diversamente concordato per iscritto o dalle pratiche dell'istituto, salvo conferma scritta. Ciò non vale tuttavia nei confronti dei consumatori.

(2) Il cliente riceve per iscritto (in particolare mediante l'estratto conto) le dichiarazioni e le informazioni che l'istituto di credito è tenuto a comunicare o mettere a disposizione dei clienti, nella misura in cui non sia stata concordata l'accessibilità o la trasmissione in formato elettronico.

C. *Facoltà di disposizione dopo la morte del cliente*

Z 6. (1) L'istituto di credito, non appena verrà a conoscenza del decesso di un cliente, ammetterà le disposizioni sulla base di una sentenza del tribunale competente in materia di successioni o dell'atto di immissione nel possesso. Le disposizioni di un titolare di conto / deposito avente facoltà di disposizione singola sul conto / deposito cointestato non sono interessate da questa norma.

(2) Le autorizzazioni di firma non decadono con la morte del cliente, se sono state conferite da un imprenditore per un conto aziendale. I conti di un imprenditore, in caso di dubbio, sono considerati alla stregua di conti aziendali.

D. Obblighi e responsabilità dell'istituto di credito

1. Obblighi di informazione

Z 7. (1) Oltre agli obblighi di informazione previsti per legge, in assenza di un accordo separato, l'istituto di credito è tenuto a rispettare gli obblighi menzionati nelle sue Condizioni di vendita. Pertanto, l'istituto di credito, salvo obblighi contrattuali o legislativi, non è tenuto a informare i clienti in merito a imminenti perdite sui cambi, al valore o alla mancanza di valore degli oggetti affidati o relativamente a circostanze che potrebbero pregiudicare o compromettere il valore di tali oggetti né tanto meno a fornire ulteriori consigli o informazioni ai clienti.

(2) Per quanto riguarda le imprese, non hanno validità alcuna gli obblighi di informazione di cui ai §§ 26 (1) fino a (4), 28 (1), 31 e 32 della legge sui servizi di pagamento ("Zahlungsdienstegesetz").

2. Esecuzione di ordini

Z 8. (1) Un incarico, il cui contenuto richiede generalmente la collaborazione di terzi, è espletato da terzi a nome dell'istituto di credito. L'istituto di credito opera un'attenta selezione dei terzi a cui affidare gli incarichi.

(2) L'istituto di credito è tenuto, su richiesta del cliente, a cedere i diritti esistenti nei confronti di terzi.

(3) Inoltre, l'istituto di credito è responsabile per i servizi di pagamento all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) in euro o altra valuta di uno Stato firmatario SEE nei confronti dei consumatori (non delle imprese) per la corretta esecuzione del bonifico fino all'incasso presso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (cfr. Z 40a delle presenti Condizioni).

Z 9. Abrogato

E. Obblighi di collaborazione e responsabilità del cliente

1. Introduzione

Z 10. Il cliente, nel suo rapporto con l'istituto di credito, deve osservare in particolare gli obblighi di collaborazione riportati di seguito; la violazione di tali obblighi comporta un obbligo di risarcimento danni da parte del cliente o una riduzione dei suoi diritti di risarcimento danni nei confronti dell'istituto di credito.

2. Notifica di variazioni sostanziali

a) Nome o recapito

Z 11. (1) Il cliente deve tempestivamente comunicare per iscritto all'istituto di credito le variazioni relative ai propri

dati, quali nome, ragione sociale, recapito o recapito di un altro soggetto ricevente da lui nominato.

(2) Qualora il cliente non renda note eventuali modifiche al proprio recapito, le dichiarazioni scritte dell'istituto di credito si ritengono pervenute quando siano state inviate all'ultimo recapito noto all'istituto.

b) Facoltà di rappresentanza

Z 12. (1) Il cliente deve comunicare tempestivamente per iscritto all'istituto l'estinzione o la variazione di una facoltà di rappresentanza ad esso comunicata, ivi inclusa la facoltà di disposizione e di firma (Z 31 e 32), portando idonea documentazione a comprova.

(2) Una facoltà di rappresentanza resa nota all'istituto di credito ha validità fino alla comunicazione scritta della sua estinzione o di una variazione dell'attuale contenuto, salvo che l'estinzione o la modifica fosse nota all'istituto di credito oppure non fosse nota per colpa grave. Ciò vale in particolare anche quando l'estinzione o la variazione della facoltà di rappresentanza sono iscritte in un registro pubblico ed è avvenuta una relativa pubblicazione.

c) Capacità di agire; scioglimento della società

Z 13. Ogni perdita ed ogni limitazione della capacità di agire del cliente devono essere tempestivamente notificate per iscritto all'istituto di credito. Se il cliente è una società o una persona giuridica, anche in tal caso lo scioglimento delle medesime deve essere notificato tempestivamente all'istituto di credito.

3. Chiarezza degli ordini

Z 14. (1) Il cliente deve provvedere a formulare in modo chiaro e privo di ambiguità i suoi ordini all'istituto di credito. Variazioni, conferme o ripetizioni devono essere espressamente contrassegnate come tali.

(2) Se il cliente desidera conferire all'istituto di credito particolari istruzioni per l'esecuzione di ordini, dovrà darne espressa comunicazione a parte all'istituto di credito; per gli ordini conferiti a mezzo modulistica prestampata, dovrà riportarle negli spazi fuori dai moduli. Ciò vale soprattutto quando l'esecuzione dell'ordine è particolarmente urgente o è vincolata a determinate scadenze e date.

4. Attenzione nell'uso dei mezzi di telecomunicazione

Z 15. Qualora il cliente conferisca degli incarichi o fornisca ulteriori dichiarazioni mediante telecomunicazione, egli è tenuto ad adottare opportune disposizioni atte ad evitare abusi ed errori di trasmissione.

Z 15a. (1) In caso di utilizzo di uno strumento di pagamento che potrebbe essere impiegato, come convenuto, per il conferimento di un incarico all'istituto di credito, il cliente deve rispettare tutte le precauzioni ragionevoli al fine di tutelare da accessi non autorizzati le caratteristiche di sicurezza personalizzate, nonché denunciare immediatamente, non appena ne è a conoscenza, la perdita, il furto, l'abuso o l'impiego non autorizzato dello strumento di pagamento all'istituto di credito o all'organismo notifica-

to. Le imprese sono responsabili per i danni derivanti dalla violazione di tali doveri di diligenza provocati all'istituto di credito, per qualsivoglia colpa dell'impresa senza limiti di importo.

(2) L'istituto di credito è autorizzato a bloccare gli strumenti di pagamento consegnati al cliente nel caso in cui

- sussistano ragioni obiettive relative alla sicurezza dello strumento di pagamento che possano giustificare una simile misura, oppure
- si sospetti un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento, oppure
- esista un rischio elevato che il cliente non rispetti i suoi obblighi di pagamento congiuntamente a una linea di credito collegata allo strumento di pagamento.

L'istituto di credito, nella misura in cui la comunicazione del blocco o dei motivi di esso non violino un'ordinanza degli organi giurisdizionali o amministrativi, disposizioni austriache o comunitarie né tanto meno condizioni obiettive di sicurezza, informa il cliente in merito a tale blocco e alle relative ragioni preferibilmente prima o, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco.

5. Opposizione di obiezioni

Z 16. (1) Il cliente è chiamato ad attestare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni dell'istituto di credito, quali ad esempio le autorizzazioni per gli incarichi conferiti, le indicazioni sul loro espletamento, gli estratti conto, i depositi, le chiusure dei conti e ulteriori detrazioni di qualsiasi tipo, nonché le comunicazioni e i pagamenti dell'istituto di credito, e a formulare immediatamente eventuali obiezioni in merito.

(2) Qualora l'istituto di credito non riceva alcuna obiezione scritta entro due mesi, le dichiarazioni citate e i servizi dell'istituto sono da ritenersi approvati. All'inizio del termine, l'istituto di credito richiama l'attenzione del cliente sul significato del suo comportamento.

(3) Nel caso di un addebito sulla base di un'operazione di pagamento non autorizzata o erroneamente effettuata, il cliente può ricevere una rettifica da parte dell'istituto di credito qualora abbia informato l'istituto immediatamente dopo l'accertamento di un pagamento non autorizzato o errato, e, in ogni caso, non oltre 13 mesi dalla data del suddetto addebito, a meno che l'istituto non abbia comunicato o messo a disposizione del cliente le informazioni previste di cui a in Z 40 (8) delle presenti Condizioni relative al pagamento in questione. Per quanto riguarda le imprese, il termine sopra menzionato di 13 mesi è ridotto a 3 mesi.

6. Notifica del mancato ricevimento delle comunicazioni

Z 17. Il cliente è tenuto ad informare tempestivamente l'istituto di credito, qualora le comunicazioni periodiche dell'istituto (come ad esempio le chiusure di conto o gli estratti deposito titoli) o altre comunicazioni o spedizioni dell'istituto di credito, di cui il cliente attendeva la spedizione a seconda del caso, non siano pervenute entro il

periodo abitualmente preventivato per la trasmissione in base agli accordi.

7. Traduzioni

Z 18. Gli atti di qualsiasi tipo in lingua straniera devono essere presentati all'istituto di credito, a richiesta, anche in traduzione tedesca, asseverata da un traduttore giurato del tribunale.

F. Luogo di adempimento; diritto applicabile; foro competente

1. Luogo di adempimento

Z 19. Il luogo di adempimento per ambo le parti è rappresentato dai locali di quella succursale dell'istituto di credito con la quale è stata perfezionata la transazione.

2. Diritto applicabile

Z 20. Per tutti i rapporti giuridici fra il cliente e l'istituto di credito si applica il diritto austriaco.

3. Foro competente

Z 21. (1) Un imprenditore può intentare azione legale contro l'istituto di credito solo presso il tribunale materialmente competente per la località in cui è sita la sede centrale dell'istituto di credito. Detto foro competente ha la giurisdizione anche per le azioni promosse dall'istituto di credito contro un imprenditore, ferma restando la facoltà dell'istituto di credito di far valere i propri diritti anche presso ogni altro tribunale territorialmente e materialmente competente.

(2) Il foro competente generale in Austria stabilito all'atto della stipula del contratto con l'istituto di credito per le azioni legali intentate da o contro un consumatore permane invariato anche quando il consumatore, dopo la conclusione del contratto, sposta il proprio domicilio all'estero e le sentenze dei tribunali austriaci sono esecutive in tale paese.

G. Cessazione delle relazioni commerciali

1. Recesso ordinario

2. Recesso per gravi motivi

3. Conseguenze giuridiche

1. Recesso ordinario

Z 22. (1) Qualora l'accordo non abbia una durata determinata, l'istituto di credito e il cliente possono annullare l'intero rapporto commerciale o parte di esso in qualsiasi momento nel rispetto di un preavviso prestabilito.

Ciò vale in particolare anche per la disdetta dei contratti di conto corrente con le imprese. Per i contratti di conto corrente con le aziende non è applicabile il § 30, comma 4 della legge sui servizi di pagamento che disciplina il rimborso di spettanza in anticipo delle retribuzioni corrisposte.

(2) In via derogatoria, per i conti correnti personali, il cliente può disdire in qualsiasi momento un contratto di durata indeterminata o superiore ai dodici mesi nel rispetto di un preavviso di un mese. Resta salvo il diritto di revoca dei

contratti dei conti correnti in occasione di una proposta di modifica alle CGV o del contratto da parte dell'istituto di credito.

(3) L'istituto di credito ha diritto a revocare il contratto di conto corrente di durata illimitata stipulato con un consumatore nel rispetto di un preavviso di 2 mesi. Il recesso deve essere presentato per iscritto su supporto cartaceo o su altro supporto duraturo preventivamente concordato.

2. Recesso per gravi motivi

Z 23. (1) In presenza di un motivo grave, l'istituto di credito e il cliente, malgrado accordi di diverso tenore, possono risolvere l'intero rapporto o singole parti di esso in qualsiasi momento con effetto immediato.

(2) In particolare si configura un grave motivo, che consente all'istituto di credito la suddetta risoluzione del rapporto, quando

- sopravviene un peggioramento o una compromissione della situazione patrimoniale del cliente o di un soggetto co-obbligato, che pregiudica l'adempimento degli impegni nei confronti dell'istituto di credito,
- il cliente fornisce dati non corretti sulla propria situazione patrimoniale o su altre circostanze essenziali, oppure
- il cliente non adempie o non è in grado di adempiere all'obbligo di costituire garanzie o di incrementare il valore di quelle esistenti.

3. Conseguenze giuridiche

Z 24. (1) Con la cessazione dell'intero rapporto o di singole parti di esso divengono immediatamente esigibili gli importi dovuti a fronte di esso. Il cliente è inoltre tenuto a liberare l'istituto di credito da tutti gli impegni assunti per conto del cliente stesso.

(2) L'istituto di credito è altresì autorizzato a disdire tutti gli impegni assunti per conto del cliente ed a procedere ad eventuali compensazioni con effetto per il cliente nonché a riaddebitare immediatamente gli accrediti effettuati salvo incasso. I diritti derivanti da titoli, in particolare cambiali ed assegni, possono essere fatti valere dall'istituto di credito fino a copertura di un saldo debitore eventualmente esistente.

(3) Le Condizioni continuano ad essere valide anche dopo la cessazione del rapporto fino al completo disbrigo delle pratiche.

II. INFORMAZIONI BANCARIE

Z 25. Le informazioni bancarie d'uso di contenuto generico relative alla situazione economica di un'impresa vengono fornite, laddove non sussista nessun obbligo in tal senso, solo in via non vincolante e, se destinate a imprenditori, solo per iscritto.

Z 26. Abrogato

Z 27. Abrogato

III. APERTURA E TENUTA DI CONTI E DEPOSITI TITOLI

A. Ambito di applicazione

Z 28. Salvo diversa disposizione, i regolamenti riportati di seguito per i conti valgono anche per i depositi titoli.

B. Apertura di conti

Z 29. All'apertura di un conto il futuro titolare del conto deve documentare la propria identità. I conti vengono tenuti al nome o alla ragione sociale del titolare e vengono provvisti di un numero.

C. Specimen di firma

Z 30. Coloro i quali dovranno avere facoltà di disposizione o di firma in relazione al conto devono depositare la propria firma presso l'istituto di credito. L'istituto di credito ammetterà disposizioni scritte nell'ambito del rapporto di conto corrente con il cliente sulla base delle firme depositate.

D. Facoltà di disposizione e facoltà di firma

1. Facoltà di disposizione

Z 31. Solo il titolare del conto è autorizzato a disporre del conto stesso. Hanno potere di rappresentanza del medesimo titolare solo coloro per i quali la facoltà di rappresentanza viene desunta per legge o per i quali è stata conferita espressamente e per iscritto una delega a disporre del presente conto; dette persone devono documentare la propria identità e facoltà di rappresentanza.

2. Facoltà di firma

Z 32. (1) Il titolare del conto può conferire espressamente e per iscritto ad altre persone una facoltà di firma. L'avente facoltà di firma è autorizzato esclusivamente ad effettuare e revocare disposizioni sul credito in conto.

(2) La facoltà di firma su un deposito titoli comprende anche il potere di acquistare e vendere titoli entro il limite della copertura esistente e nel rispetto dell'obiettivo di investimento del titolare del conto, rilevato ai sensi della legge di vigilanza sulle operazioni in titoli.

E. Particolari tipologie di conti

1. Sottoconto

Z 33. A fronte di un conto possono essere tenuti alcuni sottoconti. Anche quando essi vengono provvisti di una sottodenominazione, nei confronti dell'istituto di credito è esclusivamente il titolare del conto ad avere tutti i diritti e gli obblighi.

2. Conto fiduciario

Z 34. Nei conti fiduciari è esclusivamente l'amministratore fiduciario, in quanto titolare del conto, ad avere tutti i diritti e gli obblighi nei confronti dell'istituto di credito.

3. Conto cointestato

Z 35. (1) E' possibile aprire un conto anche per più titolari (conto cointestato).

Le disposizioni relative al conto, in particolare riguardo alla chiusura dello stesso ed al conferimento di facoltà di firma, possono essere effettuate solo congiuntamente da tutti i titolari. Ogni cointestatario può nel singolo caso farsi rappresentare da un procuratore appositamente nominato.

(2) Degli impegni derivanti dal conto rispondono in solido tutti i cointestatari.

(3) Salvo diversa espressa pattuizione, ogni cointestatario ha diritto esclusivo a disporre del credito in conto. Questa facoltà comprende anche il potere di acquistare e vendere titoli entro il limite della copertura esistente e secondo l'obiettivo di investimento comune dei cointestatari del deposito, rilevato ai sensi della legge di vigilanza sulle operazioni in titoli. Tale facoltà viene a cessare tuttavia in caso di espressa obiezione di un altro cointestatario; in tal caso tutti i cointestatari sono autorizzati solo con facoltà congiunta.

(4) Gli aventi facoltà di firma possono essere revocati da ognuno dei cointestatari.

Z 36. Abrogato

4. Conto in valuta estera

Z 37. (1) Se presso l'istituto di credito è tenuto un conto in valuta estera per il cliente, i bonifici devono essere accreditati sul conto nella valuta estera in questione, sempre che l'ordine di bonifico non riporti indicazioni diverse. In assenza di un conto in valuta estera, l'istituto di credito può accreditare nella valuta nazionale gli importi di denaro in valuta estera, in mancanza di espresse istruzioni contrarie del cliente. Il calcolo viene effettuato al cambio del giorno in cui l'importo in valuta estera viene messo a disposizione dell'istituto di credito e dal medesimo istituto può essere utilizzato.

(2) I titolari di saldi creditori in valuta estera si accollano proporzionalmente, fino alla concorrenza del loro saldo creditore, tutti gli svantaggi e i danni economici e giuridici che possano interessare il saldo creditore totale intrattenuto dall'istituto di credito sul territorio nazionale e all'estero nella valuta corrispondente, a causa di provvedimenti o eventi di cui l'istituto di credito non sia tenuto a rispondere.

F. Estratti conto ed estratti deposito titoli

Z 38. (1) In mancanza di diverso accordo l'istituto di credito procede alla chiusura trimestrale dei conti. Interessi e competenze maturati nel corso del trimestre fanno parte del saldo finale, sul quale vengono applicati in seguito gli interessi ("interessi composti"). Gli estratti conto dei depositi di custodia titoli vengono compilati una volta l'anno.

(2) L'istituto di credito tiene a disposizione del cliente l'estratto conto con la chiusura del conto / l'estratto deposito titoli presso gli sportelli della succursale nella quale è tenuto il conto / deposito.

IV. OPERAZIONI DI GIROCONTO

A. Ordini di bonifico

Z 39. (1) Gli ordini di trasferimento devono comprendere il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario (codice della banca o Bank Identifier Code = BIC) nonché il numero di conto o l'International Bank Account Number (=IBAN). Tali dati rappresentano l'"identificativo unico".

(2) L'uso indicato nell'ordine di trasferimento è trascurabile per l'istituto di credito.

(3) L'accettazione di un ordine di trasferimento da parte dell'istituto di credito è insufficiente per giustificare il conferimento di diritti a terzi nei confronti dell'istituto.

(4) L'istituto di credito è tenuto ad eseguire un ordine di trasferimento qualora sul conto indicato del cliente sia disponibile una copertura totale (crediti, limite concesso).

(5) Nel caso in cui il cliente fornisca maggiori informazioni rispetto a quelle indicate al comma 1, l'ordine di trasferimento sarà eseguito esclusivamente sulla base dell'identificativo unico fornito dal cliente (comma 1).

(6) Gli ordini di trasferimento pervenuti all'istituto di credito non possono essere revocati unilateralmente dal cliente. Qualora sia concordata una data di esecuzione successiva di un ordine di trasferimento, l'irrevocabilità decorre dal termine del giorno lavorativo precedente alla data di esecuzione.

(7) Nel caso in cui l'istituto di credito rifiuti l'esecuzione di un ordine di trasferimento provvederà ad informare il cliente nella forma concordata, ove possibile, in merito ai motivi di tale rifiuto e ad eventuali misure di correzione per consentirne un'esecuzione futura. Gli ordini di trasferimento opportunamente rifiutati dall'istituto di credito sono soggetti ai termini di esecuzione di cui al Z 40a delle presenti Condizioni.

(8) Le informazioni sugli ordini di trasferimento effettuati (riferimento, importo, valuta, retribuzione, interessi, cambio, valuta addebito) e gli ulteriori pagamenti da addebitare sul conto, in particolare nel quadro dell'autorizzazione delle operazioni di addebito e accredito, saranno messe a disposizione del cliente una volta al mese, dietro richiesta, se non preventivamente informato sulle transazioni mediante l'estratto conto.

Z 39a Termini di esecuzione

(1) Gli ordini di pagamento pervenuti all'istituto di credito dopo il termine previsto per la modalità di pagamento o in un giorno non lavorativo saranno evasi come pervenuti il giorno lavorativo successivo. Per giornata lavorativa si intende qualsiasi giorno di apertura dell'istituto di credito e di attività per l'esecuzione di operazioni di pagamento.

(2) Nel caso in cui tra il cliente, che ha trasmesso un ordine di pagamento, e l'istituto di credito sia stata concordata l'esecuzione di un ordine di pagamento in un determinato giorno, al termine di un determinato periodo di tempo o in un giorno in cui il cliente abbia messo l'importo a disposizione dell'istituto, la data concordata sarà da considerarsi come data di ricezione. Nell'eventualità in cui il termine

concordato non coincida con un giorno lavorativo dell'istituto di credito, l'ordine di pagamento sarà evaso il giorno lavorativo seguente.

(3) A partire dall'1.1.2012, l'istituto di credito garantisce che, dopo la data di ricezione dell'importo, l'oggetto del pagamento perverrà al prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente; fino all'1.1.2012 esiste un termine di 3 giorni lavorativi al massimo. Per le operazioni di pagamento su supporto cartaceo valgono i termini massimi summenzionati, più un ulteriore giorno lavorativo. Il presente comma è applicabile esclusivamente per le operazioni di pagamento in euro all'interno dello Spazio Economico Europeo ("SEE").

(4) Per le operazioni all'interno dello Spazio Economico Europeo effettuate in una valuta di uno Stato firmatario SEE diversa dall'euro, i termini di esecuzioni di cui al comma 3 ammontano ad un massimo di 4 giorni lavorativi.

B. Accrediti e diritto di storno

Z 40. Per i contratti di conto corrente, l'istituto di credito è tenuto e autorizzato in modo irrevocabile a ricevere le somme per il cliente e ad accreditarle sul suo conto. Anche dopo lo scioglimento del contratto di conto corrente, l'istituto di credito è autorizzato a ricevere le somme per il cliente nella misura in cui sul conto esistano dei debiti del cliente. L'istituto di credito metterà a disposizione di un cliente una somma di denaro mediante l'accredito dell'importo sul conto del beneficiario del pagamento, qualora non diversamente specificato nell'ordine.

(2) Le informazioni sui trasferimenti accreditati sul conto (riferimento, importo, valuta, retribuzione, interessi, cambio, valuta addebito) saranno messe a disposizione del cliente una volta al mese, dietro richiesta, se non preventivamente informato sulle transazioni mediante l'estratto conto.

(3) L'istituto di credito è autorizzato a detrarre il proprio compenso per il trasferimento dall'importo da accreditare. L'istituto di credito comunicherà separatamente l'importo del trasferimento e la somma detratta.

(4) L'istituto di credito può stornare in qualsiasi momento gli accrediti eseguiti per un proprio errore. In altre circostanze, l'istituto di credito può provvedere allo storno unicamente nel caso di una chiara segnalazione dell'inefficacia dell'ordine di trasferimento. Il diritto di storno non è pregiudicato da una eventuale chiusura dei conti. In conformità al diritto di storno, l'istituto di credito può rifiutare di disporre le somme accreditate.

C. Accredito salvo buon fine

Z 41. C Accredito "salvo buon fine"

C Accredito "salvo buon fine"

Z 42.(1) Qualora l'istituto di credito debba accreditare sul conto del cliente delle somme da incassare dietro sua richiesta (in particolare nel quadro dell'incasso di assegni, cambiali e altri titoli, addebiti, ecc.) o che devono essere trasferite sul conto, prima che l'importo da incassare o trasferire pervenga all'istituto di credito, quest'ultimo evaderà l'ordine esclusivamente salvo buon fine dell'effettiva

ricezione degli importi accreditati da parte dell'istituto di credito. Ciò vale altresì nell'eventualità in cui debba essere pagabile l'importo che l'istituto di credito deve incassare.

(2) L'istituto di credito è autorizzato, sulla base della riserva, ad annullare l'accredito mediante una semplice operazione, nel caso in cui l'incasso o il trasferimento non sia andato a buon fine oppure qualora, sulla base di rapporti economici di un soggetto obbligato al pagamento, di interventi delle autorità o ulteriori motivi, si preveda che l'istituto di credito non ottenga la disponibilità illimitata sull'importo da incassare o trasferire.

(3) La riserva può inoltre essere esercitata se l'importo accreditato, incassato all'estero o trasferito dall'estero, sarà addebitato all'istituto di credito in conformità alla legislazione estera o per un accordo stipulato da terzi con istituti di credito esteri.

(4) In caso di riserva, l'istituto di credito è autorizzato a rifiutare al cliente la disponibilità dell'importo accreditato. La riserva non è pregiudicata da eventuali chiusure dei conti.

D. Scritture di addebito

Z 42. (1) Per gli ordini di trasferimento, le registrazioni degli addebiti sono da intendersi solo come notifica di esecuzione, qualora la registrazione non sia annullata entro due giorni lavorativi (cfr. Z 40a (1) delle presenti Condizioni).

(2) Gli assegni e ulteriori ordini di pagamento, quali gli addebiti diretti, sono incassati qualora la registrazione di addebito sul conto del cliente non sia annullata entro due giorni lavorativi, a meno che l'istituto di credito non abbia già precedentemente informato il cedente dell'incasso o effettuato il pagamento in contanti.

Z 42a. (1) Il cliente acconsente l'addebito degli importi degli ordini di incasso effettuati da parte di terzi autorizzati sul suo conto presso l'istituto di credito. Il cliente ha il diritto di annullare tale approvazione per iscritto in qualsiasi momento. Tale revoca avrà effetto a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla sua ricezione.

(2) Nel caso in cui al momento dell'addebito l'istituto di credito disponga dell'ordine del cliente di provvedere al pagamento di un importo, specificato in un ordine di terzi, dal conto del cliente ("**ordine di addebito**"), l'istituto di credito è tenuto a soddisfare la richiesta del cliente di annullare l'addebito della somma sul suo conto. Ciò non vale tuttavia qualora l'istituto di credito possa dimostrare l'accesso del cliente alle informazioni relative alla riscossione fornito, almeno quattro settimane prima del termine di scadenza, dall'istituto stesso o dal beneficiario nella forma concordata per la comunicazione. L'istituto di credito è tenuto a soddisfare la richiesta del cliente per l'annullamento dell'addebito entro 8 settimane dalla data dell'addebito. Le imprese non sono autorizzate a formulare una simile richiesta.

(3) Nel caso in cui al momento dell'addebito l'istituto di credito non disponga di un ordine di addebito del cliente ("procedura di autorizzazione di addebito"), l'istituto di credito è tenuto ad annullare l'addebito sul conto dietro richiesta del cliente (o dell'impresa) entro 8 settimane dalla data dell'addebito.

(4) Una richiesta autorizzata del cliente per l'annullamento di un addebito sarà accolta entro 10 giorni lavorativi.

V. COMPETENZE PER LE PRESTAZIONI E RIMBORSO SPESE

A. Competenze

1. Principio dell'onerosità delle prestazioni

Z 43. (1) L'istituto di credito è autorizzato a richiedere al cliente una retribuzione per le prestazioni effettuate, in particolare interessi, imposte e provvigioni.

(2) Ciò vale altrettanto per le prestazioni opportune effettuate senza incarico diretto, necessarie in caso di emergenza o a vantaggio del cliente oppure per quelle eseguite in relazione agli interessi del cliente da parte dell'istituto di credito.

(3) Il comma 1 non ha validità per la fornitura unica di informazioni al cliente relative all'istituto di credito, all'utilizzo dei servizi di pagamento, alla retribuzione, agli interessi e ai corsi dei cambi, alla comunicazione, alle misure di sicurezza e correttive, alle modifiche e disdette dei contratti di conto corrente e ai mezzi di ricorso, ammesso che essa non avvenga nella forma concordata con il cliente nel rapporto commerciale.

(4) Inoltre, il comma 1 non è applicabile alle prestazioni fornite al cliente dall'istituto di credito in relazione alla revoca del contratto di conto corrente da parte del cliente.

2. Ammontare delle competenze

Z 44. Per le prestazioni effettuate, l'istituto di credito ha diritto a una determinata retribuzione, il cui importo è definito dall'istituto in un elenco delle tariffe per le prestazioni ordinarie. La remunerazione per i servizi effettuati nel quadro di un contratto personale di credito o di conto corrente è dovuta unicamente se concordato con il cliente.

3. Variazioni delle competenze per prestazioni continuative

Z 45. (1) Per le imprese, l'istituto di credito può modificare secondo equità la remunerazione spettante per le prestazioni continuative (interessi, competenze per la tenuta dei conti ecc.) in considerazione di tutte le circostanze in questione (in particolare modo le modifiche alla disciplina legislativa comune, al mercato monetario o finanziario, ai costi di rifinanziamento, al costo del personale e alle spese di esercizio, all'indice dei prezzi ecc.).

(2) Salvo diverso accordo, le retribuzioni concordate con il cliente per le prestazioni continuative fornite dall'istituto di credito (eccetto gli interessi) saranno adattate, annualmente con effetto dal 1° aprile di ogni anno, allo sviluppo

dell'indice dei prezzi al consumo 2005 (CPI) dell'istituto Statistik Austria o dell'indice che lo sostituisce, arrotondando sempre con criterio commerciale. L'adeguamento sarà eseguito trasformando la media annua del CPI per l'ultimo anno civile prima dell'adeguamento rispetto alla media annua del CPI per il penultimo anno prima dell'adeguamento. Nell'eventualità di una diminuzione della media annua del CPI, l'istituto di credito ridurrà comunque la retribuzione; nel caso di un incremento, l'istituto può prevedere delle modifiche alla retribuzione. Qualora, con un incremento della media annua del CPI, non aumenti la retribuzione per qualsivoglia motivo, non sarà pregiudicato il diritto all'aumento negli anni a venire. Ciò vale parimenti qualora gli aumenti della media annua del CPI non siano utilizzati pienamente come base per un aumento della retribuzione.

I tassi di interesse per i consumatori possono essere modificati in conformità a una clausola di adeguamento da concordare separatamente con il cliente. Resta salvo l'obbligo legislativo alla documentazione di tale clausola di adeguamento in un contratto personale di credito.

Qualora una clausola di adeguamento del tasso di interesse vincoli a un tasso di riferimento (come, ad esempio, EURIBOR), le modifiche saranno immediatamente effettive senza previa notifica al cliente. Il cliente sarà informato sulle modifiche effettuate al tasso di interesse entro il trimestre civile successivo.

Gli adeguamenti della retribuzione per i consumatori avvengono al più presto dopo due mesi dalla data della stipulazione del contratto in conformità alla clausola di adeguamento menzionata nel presente comma (2).

(3) Le modifiche alla retribuzione di cui al comma (1) o (2), nonché quelle alle prestazioni sono effettuabili esclusivamente previo il consenso del cliente. Tali modifiche sono effettive trascorsi 2 mesi dopo l'accettazione da parte del cliente delle modifiche desiderate dall'istituto di credito, nella misura in cui fino ad allora il cliente non abbia presentato al suddetto istituto un ricorso scritto. Nell'accordo, l'istituto di credito informa il cliente sulle modifiche previste e comunica inoltre che, alla scadenza del termine, un suo eventuale silenzio sarà considerato un'accettazione implicita. Il cliente ha il diritto a revocare, gratuitamente e senza preavviso, il suo contratto di conto corrente fino all'entrata in vigore delle modifiche. L'istituto di credito informerà il cliente sul proprio diritto di revoca in occasione della notifica delle modifiche.

B. Rimborso spese

Z 46. (1) Il cliente sostiene tutti gli oneri, gli esborsi, le spese e i costi necessari e utili inerenti il rapporto in essere, in particolare diritti di registro e di legge, imposte, spese postali, costi di assicurazione, rappresentanza legale, riscossione ed incasso, consulenza aziendale, telecomunicazioni nonché costituzione, amministrazione e realizzo o svincolo di garanzie. Qualora l'istituto di credito non sia in grado di dare esecuzione ad un ordine di pagamento del cliente per mancanza di copertura oppure qualora debba intervenire a causa di misure esecutive di terzi

contro il cliente, è autorizzato a prelevare un rimborso spese forfettario adeguato secondo le tariffe riportate nell'avviso pubblico.

(2) L'istituto di credito può addebitare le predette spese in un importo complessivo, senza procedere ad una distinta dettagliata, salvo che il cliente non richieda espressamente una tale distinta dettagliata.

VI. GARANZIE

A. Costituzione di garanzie e incremento delle garanzie esistenti

1. Diritto alla costituzione di garanzie

Z 47. L'istituto di credito può esigere dal cliente, a fronte di tutti i diritti derivanti dal rapporto in essere con il medesimo, la costituzione di idonee garanzie entro un congruo termine, e precisamente anche quando i predetti diritti siano condizionati, a termine o non ancora esigibili.

2. Variazione del rischio

Z 48. (1) Se in seguito subentrano o divengono note circostanze tali da giustificare una rivalutazione del rischio dei diritti vantati rispetto al cliente, l'istituto di credito è autorizzato ad esigere la costituzione di garanzie o l'incremento di quelle esistenti entro un congruo termine. Ciò si verifica in particolare quando la situazione economica del cliente si sia aggravata o minacci di aggravarsi oppure sia diminuito o minacci di diminuire il valore delle garanzie esistenti.

(2) Ciò vale anche nel caso in cui, all'insorgere dei diritti, non sia stata richiesta la costituzione di garanzie.

B. Diritto di pegno dell'istituto di credito

1. Entità e costituzione

Z 49. (1) Il cliente accorda all'istituto di credito un diritto di pegno su beni materiali e diritti di qualsiasi tipo di cui l'istituto di credito venga in possesso.

(2) Il diritto di pegno sussiste in particolare anche su tutti i diritti costituibili in pegno del cliente nei confronti dell'istituto, ad esempio saldi creditori. Se al diritto di pegno dell'istituto di credito sono assoggettati dei titoli mobiliari, il diritto di pegno si estende anche alle cedole di interessi e di dividendo appartenenti a tali titoli.

Z 50. (1) Il diritto di pegno garantisce i crediti vantati dall'istituto nei confronti del cliente a fronte del rapporto in essere, ivi inclusi i conti cointestati, anche se i crediti sono condizionati, a termine o non ancora esigibili.

(2) Il diritto di pegno si costituisce quando l'istituto di credito entra in possesso del bene costituito in pegno, purché sussistano diritti dell'istituto di credito ai sensi del comma 1, e, diversamente, nel momento in cui si vengono a costituire in seguito tali diritti.

2. Eccezioni del diritto di pegno

Z 51. (1) Sono esclusi dal diritto di pegno beni materiali e diritti che il cliente, prima della costituzione del diritto di

pegno, abbia destinato all'esecuzione di un determinato ordine, come ad esempio importi per l'incasso di un determinato assegno o cambiale, nonché all'esecuzione di un determinato bonifico. Ciò vale tuttavia solo finché tale destinazione d'uso permane in essere.

(2) L'istituto di credito, fermo restando l'esistente diritto di pegno, eseguirà disposizioni del cliente a favore di terzi su saldi creditori esistenti sui conti di giro, finché il cliente non avrà ricevuto comunicazioni dell'istituto di credito relative all'esercizio del diritto di pegno. Una costituzione in pegno del saldo creditore non vale come disposizione del cliente.

(3) Il diritto di pegno non è esteso neppure ai beni patrimoniali che il cliente, prima della costituzione del diritto di pegno, abbia notificato per iscritto all'istituto di credito come beni affidati o di cui l'istituto di credito sia entrato in possesso contro la volontà del cliente.

C. Svincolo di garanzie

Z 52. Su richiesta del cliente l'istituto di credito svincolerà le garanzie purché esso non abbia un legittimo interesse di garanzia su di esse.

D. Realizzo delle garanzie

1. Vendita

Z 53. Le garanzie aventi un prezzo di mercato o di borsa verranno realizzate dall'istituto di credito, in base alle disposizioni di legge vigenti in materia, mediante vendita privata al predetto prezzo.

Z 54. Per quanto riguarda le garanzie prive di un prezzo di mercato o di borsa, l'istituto di credito procederà a farle stimare da un perito. L'istituto di credito comunicherà al cliente il risultato della perizia unitamente all'invito ad identificare, entro un congruo termine, un acquirente potenziale, che paghi, sempre entro il medesimo termine, all'istituto di credito come prezzo d'acquisto un importo non inferiore al valore stimato rilevato dal perito. Se il cliente, entro il termine fissato, non avrà identificato nessun acquirente potenziale o se il prezzo d'acquisto non verrà pagato dall'acquirente potenziale identificato, l'istituto di credito sarà irrevocabilmente autorizzato a vendere la garanzia, a nome del cliente, ad un prezzo non inferiore al valore stimato. Il ricavato della vendita servirà ad estinguere i crediti garantiti, un eventuale avanzo spetterà al cliente.

2. Esecuzione e vendita all'asta stragiudiziale

Z 55. L'istituto di credito è anche autorizzato a procedere al realizzo della garanzia per via esecutiva oppure, laddove non vi sia un prezzo di mercato o di borsa, ad effettuare una vendita all'asta stragiudiziale.

3. Incasso

Z 56. (1) L'istituto, alla scadenza del credito garantito, può revocare i crediti di ogni tipo costituiti come garanzia (inclusi quelli garantiti) e procedere all'incasso. In via preventiva rispetto a questa opzione è ammesso l'incasso del credito che funge da garanzia, alla sua scadenza. Qualora

vi sia il pericolo di una svalutazione del credito che funge da garanzia, la revoca dello stesso credito è ammessa anche prima della scadenza. Nei limiti del possibile, il cliente dovrà esserne informato in anticipo. Gli importi incassati

prima della scadenza del credito garantito subentrano come pegno al posto del credito incassato.

(2) Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai crediti di consumatori per salari e stipendi, che siano stati costituiti come garanzia per crediti non ancora esigibili.

4. Ammissibilità del realizzo

Z 57. Anche nel caso in cui l'acquirente non paghi immediatamente in contanti il prezzo d'acquisto, il realizzo della garanzia da parte dell'istituto di credito è comunque ammissibile, purché non esista nessuna offerta o nessuna di pari valore con pagamento in contanti immediato e il pagamento successivo sia assicurato.

E. Diritto di ritenzione

Z 58. L'istituto di credito può astenersi dalle prestazioni dovute al cliente a causa dei diritti derivanti dal rapporto in essere, anche se non si riferiscono allo stesso rapporto giuridico. I punti Z 50 e 51 si applicano per analogia.

VII. FORME DI COMPENSAZIONE

A. Compensazione

1. Da parte dell'istituto di credito

Z 59. (1) L'istituto di credito è autorizzato ad effettuare compensazioni fra tutti i crediti del cliente, nella misura in cui siano costituibili in pegno, e tutti i debiti del cliente nei confronti dell'istituto.

(2) L'istituto di credito, fermo restando l'esistente diritto di compensazione, eseguirà le disposizioni del cliente a favore di terzi relative a saldi creditori su conti di giro, finché al cliente non sarà pervenuta una comunicazione di compensazione. Una costituzione in pegno del saldo creditore non vale come disposizione del cliente.

2. Da parte del cliente

Z 60. Il cliente ha diritto ad estinguere i propri debiti mediante compensazione, se l'istituto di credito è insolvente o se il credito del cliente è connesso al suo debito o è stato accertato in via giudiziale o riconosciuto dall'istituto di credito.

B. Compensazione con scomputo

Z 61. L'istituto di credito, in deroga alle disposizioni del §1416 ABGB (legge che disciplina le Condizioni generali di contratto), può scalare i pagamenti in un primo tempo dai crediti vantati dall'istituto nella misura in cui per tali crediti non sia stata costituita nessuna garanzia o il valore della garanzia costituita non copra i crediti. Al riguardo è irrilevante il momento in cui è intervenuta l'esigibilità dei

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG

singoli crediti. Ciò vale anche nel quadro di un rapporto di conto corrente.

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI TRANSAZIONI

I. NEGOZIAZIONE IN TITOLI MOBILIARI ED ALTRI VALORI

A. Ambito di applicazione

Z 62. Le condizioni dei punti da Z 63 a 67 si applicano per titoli mobiliari ed altri valori, anche non garantiti.

B. Tipologia dell'esecuzione

Z 63. (1) L'istituto di credito esegue gli ordini del cliente per la compravendita di titoli mobiliari di norma come commissionario.

(2) Qualora l'istituto di credito concordi invece con il cliente un prezzo fisso, conclude in questo caso un contratto di acquisto.

(3) Il cliente esprime il proprio consenso alla politica operativa dell'istituto di credito, in base alla quale l'istituto, in mancanza di altre istruzioni, porterà a compimento gli incarichi del cliente. L'istituto di credito si impegna a informare il cliente in merito a eventuali modifiche sostanziali nella propria politica operativa.

(4) L'istituto di credito può eseguire anche solo in parte gli ordini di compravendita titoli pervenuti, qualora la situazione di mercato non consenta un'esecuzione completa.

C. Luogo di esecuzione

Z 64. L'esecuzione è assoggettata alle norme giuridiche e agli usi vigenti in loco.

D. Tempi dell'esecuzione

Z 65. Se l'ordine non è pervenuto in tempo utile per essere eseguito in giornata, cioè in modo tale che non sia possibile prenderlo in considerazione nel quadro dell'attività ordinaria, viene messo in calendario per la giornata di contrattazioni successiva.

E. Mancanza di copertura

Z 66. (1) L'istituto di credito può astenersi in tutto o in parte dall'esecuzione di operazioni in titoli, se non è presente una corrispondente copertura.

(2) L'istituto di credito è comunque autorizzato ad eseguire tali operazioni in titoli, qualora non si possa riconoscere che il cliente desidera l'esecuzione dell'ordine solo in presenza di copertura.

(3) Se il cliente, nonostante il relativo avviso, non provvede a ripristinare la copertura, l'istituto di credito è autorizzato a concludere una transazione per la chiusura della posizione al prezzo migliore, per conto del cliente.

F. Operazioni all'estero

Z 67. Se al cliente viene accreditato un importo a fronte di un deposito di custodia titoli all'estero, tale credito del cliente nei confronti dell'istituto corrisponde alla quota che l'istituto di credito tiene per conto del cliente rispetto all'intero portafoglio di titoli dello stesso tipo tenuti dall'istituto di credito per conto dei propri clienti all'estero, in linea con le normative e gli usi vigenti in loco.

G. Transazioni azionarie

Z 68. Nel caso di transazioni in azioni che non siano ancora definitivamente in circolazione, l'istituto di credito non risponde né dell'emissione dei titoli da parte della società per azioni né della possibilità di esercizio dei diritti di azionisti prima dell'emissione delle azioni.

II. CUSTODIA DI TITOLI MOBILIARI E DI ALTRI VALORI

A. Custodia titoli

Z 69. (1) L'istituto di credito è autorizzato ad unire al deposito del beneficiario i titoli ceduti allo stesso istituto.

(2) L'istituto di credito è espressamente autorizzato a custodire i titoli emessi sul territorio nazionale anche all'estero e i titoli emessi all'estero anche sul territorio nazionale. Parimenti è autorizzato a far registrare i titoli nominativi emessi all'estero sotto il nome della banca depositaria nazionale o quello dell'uomo di fiducia della banca depositaria estera ("nominee").

(3) Nei confronti di un imprenditore l'istituto di credito risponde solo dell'accurata selezione della banca terza incaricata della custodia titoli.

B. Incasso di titoli, affogliamento, estrazione a sorte, disdetta

Z 70. (1) L'istituto di credito procede allo scorporo delle cedole di interessi, dividendi e utili in scadenza e ne incassa il controvalore. Per le nuove cedole di interessi, dividendi e utili l'istituto di credito non necessita di un ordine particolare.

(2) L'istituto di credito monitorizza estrazioni a sorte, disdette ed altre siffatte operazioni relative ai titoli custoditi, quando eventuali comunicazioni in merito vengano pubblicate nella "Amtsblatt der Wiener Zeitung" (Gazzetta ufficiale del giornale "Wiener Zeitung") o nel "Mercur" Authentischer Verlosungsanzeiger (Gazzetta autentica delle estrazioni a sorte). L'istituto di credito incassa i titoli estratti a sorte e disdetti nonché le cedole di interessi, dividendi e utili.

(3) Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 fanno capo, nel caso in cui i titoli siano custoditi presso terzi, alla banca terza depositaria. In caso di titoli custoditi all'estero, l'istituto di credito non è tenuto a comunicare al cliente i numeri dei titoli accreditati nel deposito di custodia titoli all'estero, in particolare anche di quelli oggetto di una possibile estrazione a sorte; l'istituto di credito determina poi mediante estrazione a sorte a quali clienti debbano essere assegnati i titoli estratti a sorte. Se invece vengono notificati i numeri dei titoli soggetti a possibile estrazione a sorte, essi hanno rilevanza solo ai fini dell'estrazione e dell'estinzione, ma solo se questa è la prassi secondo gli usi stranieri. Se, in base agli usi stranieri, si dovesse procedere con una distribuzione pro quota degli importi incassati dei titoli estratti a sorte e non fosse possibile rappresentare in titoli materiali le quote rimanenti ai singoli clienti, in tal caso si dovranno determinare mediante estrazione i soci le cui quote vengono incassate.

C. Obbligo di controllo dell'istituto di credito

Z 71. L'istituto di credito verificherà se i titoli nazionali siano interessati da ammortamenti, sospensioni di pagamento e simili, sulla base della documentazione nazionale in proprio possesso, e ciò con un controllo unico in occasione della consegna dei predetti titoli presso l'istituto. Il controllo della procedura d'ammortamento ai fini della dichiarazione di nullità dei titoli viene anch'esso effettuato dopo la consegna.

D. Notifica di conversione e di Itri provvedimenti

Z 72. In caso di conversione, aumento di capitale, riduzione di capitale, incorporazione, esercizio o realizzo di diritti d'opzione, richiamo di decimi, fusione, conversione, offerta di conversione, aumento delle cedole di obbligazioni in circolazione ed altri provvedimenti importanti inerenti i titoli, l'istituto di credito cercherà di informare il cliente, se in merito è stata pubblicata una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale del giornale "Wiener Zeitung" oppure se tale comunicazione è pervenuta in tempo utile all'istituto di credito per conto dell'ente emittente o dalla banca depositaria estera. Se il cliente non impartisce istruzioni in tempo utile, l'istituto di credito agirà a propria discrezione, tenendo conto dell'interesse del cliente, in particolare provvederà al realizzo dei diritti altrimenti in decadenza, nell'ultimo termine utile.

III. OPERAZIONI IN DIVISE E VALUTE

A. Tipologia dell'operazione

Z 73. Per quanto riguarda divise e valute, l'istituto di credito conclude con il cliente un contratto di acquisto. Se l'accordo prevede che l'istituto di credito operi per conto del cliente come commissionario, valgono per analogia i regolamenti adottati per il contratto di commissione nella sezione sulla negoziazione in titoli. Un eventuale intervento in proprio non necessita di un avviso espresso ai sensi del § 405 del Codice delle imprese.

B. Contratti a termine

Z 74. (1) Nei contratti a termine, l'istituto di credito può chiedere al cliente, con un congruo anticipo rispetto alla scadenza, di produrre una prova che documenti che la prestazione dovuta dal cliente perverrà puntualmente sul conto concordato. Se tale prova non viene prodotta o se, sulla base di altre circostanze, è certo che il cliente non adempirà ai propri obblighi, l'istituto di credito ha diritto,

anche prima della scadenza concordata, a concludere un'operazione al miglior prezzo per la chiusura della posizione.

(2) L'istituto di credito, anche senza preventivo accordo, è autorizzato ad esigere una copertura per il rischio di perdita, se tale rischio aumenta, in base al giudizio di un esperto, o se la situazione patrimoniale del cliente è peggiorata. La copertura, in assenza di diversa pattuizione, deve essere fornita in denaro. Sui valori portati a copertura sussiste un diritto di pegno a favore dell'istituto di credito. Se la copertura non viene fornita, l'istituto di credito ha diritto a concludere un'operazione al miglior prezzo per la chiusura della posizione.

(3) Se l'istituto di credito, ai sensi del comma 1 o 2, effettua un'operazione per la chiusura della posizione, un'eventuale differenza verrà addebitata o accreditata al cliente. Tutte le spese insorgenti sono a carico del cliente.

IV. CREDITI IN VALUTA ESTERA

Z 75. I crediti in valuta estera devono essere rimborsati effettivamente, cioè nella valuta nella quale l'istituto di credito li ha concessi. I pagamenti in altra valuta valgono a titolo di garanzia, sempre che l'istituto di credito non comunichi al cliente che vengono utilizzati per l'estinzione della posizione debitoria. L'istituto di credito è anche autorizzato a convertire in valuta nazionale un eventuale saldo debitore in essere previa comunicazione al cliente, se

- a causa dell'andamento del cambio della valuta estera il rischio di credito aumenta e l'istituto non riceve, entro un termine adeguato, nessuna garanzia sufficiente, oppure
- non è più possibile un rifinanziamento in valuta estera a causa di circostanze di legge o di altra natura, di cui l'istituto di credito non sia tenuto a rispondere oppure
- il credito è interamente esigibile per il rimborso e non viene estinto nonostante sollecito.

V. OPERAZIONI DI INCASSO E SCONTO, OPERAZIONI CON CAMBIALI E ASSEGNI

A. Ambito di applicazione

Z 76. Le presenti condizioni valgono per cambiali, assegni ed altri titoli all'incasso (come vaglia e certificati di obbligazione).

B. Incasso o acquisto

Z 77. Tali documenti vengono accettati dall'istituto di credito fondamentalmente per l'incasso, salvo che ne sia stato convenuto l'acquisto (sconto).

C. Puntualità degli ordini

Z 78. Gli ordini di incasso devono pervenire puntualmente in modo da poter essere eseguiti con le procedure normali, senza ricorso a strumenti particolarmente urgenti.

D. Diritti e obblighi dell'istituto di credito

Z 79. In caso di operazioni di sconto l'istituto di credito può, nei casi citati ai punti Z 41 (2) e (3), addebitare al venditore l'intero importo nominale più tutte le spese sostenute dall'istituto di credito; nel caso di documenti denominati in valuta estera il cliente si accolla anche il rischio valutario.

Z 80. In questi casi, nonché nel riaddebito di accrediti effettuati "salvo buon fine" (Z 41), l'istituto di credito mantiene i diritti, ai sensi della legge sulle operazioni in titoli, al pagamento dell'intero importo compresi crediti accessori nei confronti del cliente e di ogni persona obbligata a fronte del titolo fino alla copertura di un eventuale saldo debitore derivante dal predetto riaddebito.

Z 81. L'istituto di credito può esigere dal cliente il trasferimento del credito sottostante il titolo o il suo acquisto da parte del cliente nonché il trasferimento di tutti i diritti attuali e futuri derivanti dalle operazioni sottostanti incluse le garanzie connesse.

Z 82. L'istituto di credito deve incassare i titoli pagabili presso i propri sportelli solo se un ordine del cliente è pervenuto puntualmente ed è presente una sufficiente copertura.

VI. COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ PER INSOLVENZA PER LE BANCHE DI CREDITO IPOTECARIO REGIONALI

Z 83. La Commissione europea e la Repubblica austriaca hanno raggiunto un accordo l'1 aprile 2003 riguardo alla responsabilità per insolvenza dei Land per le banche di credito ipotecario regionali austriache, nei seguenti termini: I debiti in essere al 2 aprile 2003 sono coperti dalla responsabilità per insolvenza qualunque sia la loro scadenza. I debiti contratti entro il periodo di transizione concordato, che si chiuderà l'1 aprile 2007, continuano ad essere coperti dalla responsabilità per insolvenza, purché la scadenza non superi il 30 settembre 2017.